

**MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
E DICHIARAZIONE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA**

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche)

NOTA BENE: TUTTI I CAMPI DOVRANNO ESSERE COMPILATI OBBLIGATORIAMENTE.

In merito alla richiesta di finanziamento n° _____,
intestata a (cognome e nome/Ragione sociale) _____

Codice Fiscale / Partita IVA _____,

Codice SAE _____ Codice ATECO _____,

il sottoscritto (cognome e nome) _____

in qualità di intestatario della richiesta di finanziamento
 legale rappresentante / procuratore della società sopraindicata

DICHIARO:

- di essere il solo Titolare Effettivo
- di essere Titolare Effettivo congiuntamente al/ai soggetto/i i cui dati identificativi sono i seguenti (solo per le persone giuridiche):
- di non essere il Titolare Effettivo e che i dati identificativi del Titolare Effettivo sono i seguenti (solo per le persone giuridiche):

COGNOME E NOME: _____

Data di nascita __ / __ / ____ Luogo di nascita: _____ Prov.: _____

Codice Fiscale (16 caratteri alfanumerici): _____

Dati completi del documento di riconoscimento (documento munito di fotografia ed in corso di validità):

- Tipo e numero documento: _____
- Data di rilascio documento: _____
- Luogo di rilascio documento: _____
- Ente di rilascio documento: _____
- Cittadinanza: _____

Indirizzo di residenza: (Via/Viale/Piazza etc.) _____

Numero civico: _____ CAP: _____ Comune: _____ Provincia: _____

E' Persona Politicamente Esposta

Non è Persona Politicamente Esposta

Si allega la fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento munito di fotografia, in corso di validità, e del codice fiscale.

Luogo e data _____ / ____ / ____



FIDITALIA S.p.A.
Via G. Silva, 34 - 20149 MILANO
TEL. +39 02.43.01.1 - FAX +39 02.43.01.24.00 - www.fiditalia.it

SOCIETA' A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA CON SEDE IN VIA NAZIONALE, 91 00184 ROMA - SOCIETA' ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.

SOCIETE GENERALE GROUP

RISERVATO A FIDITALIA S.p.A.

L'incaricato che ha eseguito la verifica ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche

Cognome e Nome _____ TIMBRO E FIRMA _____

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante "disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche", per titolare effettivo di una persona giuridica si intende:

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.

Il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo sub 2)). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

2. Qualora il cliente dell'intermediario sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (17) si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:

a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari, allora:

a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto anticiclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiduciari quali titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell'operazione;

a.2) ove i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2);

b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

3. Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va individuato:

a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;

b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;

c) e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.

4. Quando il cliente è un'organizzazione non profit, si applica quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b).

5. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti (18), il titolare effettivo va individuato:

a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;

b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Secondo il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 modificato dal D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 sono definite "Persone Politicamente Esposte" le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

FIDITALIA S.p.A.

Via G. Silva, 34 - 20149 MILANO

TEL. +39 02.43.01.1 - FAX +39 02.43.01.24.00 - www.fiditalia.it

SOCIETA' A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA CON SEDE IN VIA NAZIONALE, 91 00184 ROMA - SOCIETA' ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.

SOCIETE GENERALE GROUP